



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZIO V

Affidamento dei seguenti servizi da espletare presso il M.O.A.L.

(Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso Albano Laziale)

- 1) Pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione;**
- 2) Riscossione pedaggio e custodia.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016)

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI RISCOSSIONE PEDAGGIO E CUSTODIA

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la riscossione del diritto d'ingresso al mercato ortofrutticolo all'ingrosso d'Albano Laziale (M.O.A.L.).

Il diritto di ingresso va corrisposto dai seguenti operatori economici autorizzati ad accedere al mercato:

- 1) Acquirenti;
- 2) Commercianti concessionari di spazi a partire dal 3° veicolo;
- 3) Produttori concessionari di spazi a partire dal 2° veicolo.

ART. 1.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La riscossione va effettuata giornalmente dall'orario di apertura del mercato (ore 01,30) all'orario di chiusura delle operazioni di vendita (ore 09,00) con esclusione dei soli giorni festivi.

Il Comune ha facoltà di modificare tali orari in funzione delle proprie esigenze senza che l'Affidatario possa pretendere maggiori compensi.

L'eventuale modifica degli orari di cui sopra deve essere comunicata all'Affidatario con un preavviso di almeno n.3 (tre) giorni.

Il versamento dei pedaggi riscossi va versato al Comune di Albano Laziale con le seguenti modalità:

- 1) entro il 15° giorno del mese successivo, entro lo stesso termine dovrà essere presentato relativo rendiconto.

Per i versamenti effettuati oltre il termine indicato sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo incassato nel mese di riferimento.

Con cadenza mensile l'Affidatario è tenuto a rendicontare i diritti di ingresso riscossi fornendo i seguenti documenti giustificativi:

- 1) copia del versamento mediante bonifico bancario;
- 2) dichiarazione di rendicontazione.

È facoltà del Comune eseguire in qualsiasi momento controlli in ordine all'ammontare dei diritti di ingresso riscossi e/o dell'avvenuta integrale riscossione degli stessi.

PARTE SECONDA

SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE PRESSO IL M.O.A.L.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la prestazione della manodopera nonché la fornitura dell'attrezzatura e dei materiali occorrenti per espletare il servizio di Pulizia, Sanificazione, Disinfestazione, Derattizzazione al Mercato Ortofrutticolo secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti anche C.S.A.).

Con il corrispettivo offerto si intendono interamente compensate dall'Ente appaltante tutte le prestazioni da effettuare con le prescrizioni, cadenze e durata degli interventi indicate nelle specifiche tecniche di cui al successivo art. 2.11, nonché le forniture di materiale, le spese accessorie, ed ogni altro onere e magistero necessario per la regolare ed efficiente esecuzione del servizio affidato.

ART. 2.2 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, deve comunicare al R.U.P. il nominativo del responsabile di servizio. Il Responsabile del servizio può coincidere o meno con il Direttore Tecnico di cui al successivo art. 4.4.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti nonché di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio dovranno intendersi fatte direttamente alla Ditta appaltatrice stessa.

Il Responsabile di Servizio dovrà rendersi reperibile durante tutto l'orario di servizio, nonché durante i giorni e gli orari lavorativi dell'Ente, fornendo a tal fine un numero di telefono portatile, sin dall'inizio del servizio stesso.

ART. 2.3 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le operazioni di pulizia dovranno rispettare le cadenze e le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui al successivo art 2.11.

Le modifiche, gli eventuali cambi di orari o di personale, temporanei o definitivi, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al R.U.P. e concordati con questo.

L'impresa appaltatrice dovrà riepilogare l'orario di lavoro di ogni singolo dipendente e curare la relativa comunicazione al R.U.P.

L'affidatario dovrà compilare giornalmente un rapporto di lavoro (R.L.) da conservarsi presso la ditta e da fornire al R.U.P. a seguito di richiesta.

Nei R.L. dovranno essere registrate tutte le attività giornaliere nonché le attività periodiche previste dalle specifiche tecniche del presente capitolato. I rapporti di lavoro dovranno contenere, inoltre, l'indicazione dell'esecutore delle attività, eventuali segnalazioni di guasti e/o danneggiamenti e il totale delle ore giornaliere effettivamente svolte.

ART. 2.4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE, STRAORDINARIE E/O IMPREVISTE

L'Appaltatore, ogni qualvolta l'Ente ne ravvisi la necessità ed a giudizio dell'Amministrazione, potrà essere contattato per eseguire interventi imprevisi a carattere non continuativo (o a chiamata), di piccola entità, che dovranno essere effettuati in qualsiasi giorno della settimana e momento della giornata.

Per tali interventi il corrispettivo verrà concordato di volta in volta sulla richiesta dell'intervento da eseguire.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare detti interventi ad imprese diverse, qualora la ditta aggiudicataria dichiarerà di non poter svolgere il servizio richiesto.

ART. 2.5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare, in caso di sciopero, le prestazioni di pulizia indispensabili.

In caso di sciopero del proprio personale, l'Impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione all'Ente con preavviso di almeno 48 ore.

ART. 2.6 - MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per il regolare svolgimento del servizio affidato quali, a titolo indicativo e non esaustivo: detersivi, disincrostanti, disinfettanti, eccetera; scope, stracci, scale, macchinari elettrici, eccetera.

L'appaltatore dovrà riporre i rifiuti nelle vasche di raccolta del mercato.

Tutti i prodotti e/o le attrezzature, sia manuali che meccaniche, dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale.

Dovrà essere garantita la sostituzione dei pezzi di ricambio delle attrezzature occorrenti per il regolare svolgimento del servizio in questione.

A totale carico della impresa aggiudicatrice è prevista la dotazione minima di attrezzature e macchinari, da assicurare per la gestione del mercato.

ART. 2.7 – PRODOTTI CHIMICI E IGIENICO-SANITARI DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ATTREZZATURA – ADEMPIMENTI

I seguenti prodotti per la pulizia e la conservazione possono ritenersi garantiti dal punto di vista ecologico: detersivi a base di aceto, polveri abrasive fini; spugne abrasive e per tutti gli usi, detersivi all'aceto; acido citrico; abrasivi; lana fine d'acciaio; cera d'api, vernice di olio di lino, olio d'oliva, detersivi alcolici per vetri ad aceto – alcool; polveri abrasive; detersivi a base di sapone per sanitari.

Non sono autorizzati gli spray contenenti gas propellenti.

I prodotti devono essere corredati, ai sensi del D. Lgs. 65/2003, con particolare riferimento alla etichettatura, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d'uso, delle relative Schede Tecniche e Schede di Sicurezza, delle quali l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia all'Ente, entro venti giorni dall'inizio del servizio.

Non sarà consentito abbandonare, depositare o accantonare materiali ed attrezzature di pulizia in luoghi diversi da quelli espressamente concordati con l'Ente Appaltante.

Il trasporto di tutti i materiali ed attrezzature per l'espletamento del servizio in ogni edificio oggetto di pulizia è a carico della Ditta Appaltatrice.

Per l'espletamento del servizio di pulizia l'appaltatore dovrà impiegare attrezzature e macchinari idonei, ritenuti opportuni per l'espletamento del servizio richiesto dalle specifiche tecniche e conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15.08.1991 n. 277.

ART. 2.8 - PERSONALE

L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio con proprio personale in numero adeguato e sufficiente a mantenere costantemente i locali e le aree esterne al mercato in perfetto stato di pulizia.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti ed applicabili, sia in materia di assunzione di personale che di compenso spettante ai dipendenti.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione, di quello che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio stesso anche a seguito di specifica segnalazione dell'Ente appaltante. Anche in caso di sostituzione in fase d'appalto, nonché in caso di assenza temporanea, per malattia o per ferie degli operatori, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante il nominativo del/dei sostituto/i.

L'appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti alla più rigorosa osservanza della segretezza e riservatezza d'ufficio, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere di cui dovesse venire a conoscenza, anche in maniera accidentale.

È facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Impresa di allontanare dal servizio i dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale dovrà inoltre essere dotato di adeguata divisa riconoscibile e di cartellino di riconoscimento.

L'impiego di personale di servizio dovrà costantemente essere adeguato, come numero e come qualifica, affinché il servizio risulti svolto in maniera efficiente, rapida e razionale ed in ogni caso dovrà assicurare il numero delle ore già espletate da ciascun dipendente della ditta cessante.

L'affidatario dovrà rispondere per i suoi dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o fossero

trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. In caso contrario l'Amministrazione potrà richiedere, per comprovati motivi, l'immediata sostituzione del personale suddetto che dovrà essere immediatamente sostituito e reintegrato con altro senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

ART. 2.9 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'impresa appaltatrice, nell'esecuzione di ogni tipo di pulizia, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto stipulato e da quanto previsto dal presente Capitolato.

La verifica ed il controllo circa la corrispondenza tra le norme contenute nel presente Capitolato ed i servizi prestati dall'impresa appaltatrice è di competenza del R.U.P..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, l'andamento del servizio stesso ed il mantenimento degli orari dichiarati dal Responsabile di servizio.

In caso di riscontro di anomalie e di difformità tra quanto previsto nel presente Capitolato ed il servizio effettivamente reso e/o alle anomalie riscontrate in sede di sopralluoghi questa Amministrazione si riserva di procedere con appositi richiami verbali o scritti alla ditta appaltatrice e/o all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6.2.

ART. 2.10 – MATERIALI DI RIFIUTO

I materiali di rifiuto, provenienti dalla pulizia dei locali e dell'area mercatale dovranno essere accuratamente raccolti, e trasportati nei rispettivi contenitori disposti nell'area mercatale. Per nessun motivo è consentita la permanenza di rifiuti di risulta in loco.

ART. 2.11 – SPECIFICHE TECNICHE

SERVIZI DA SVOLGERE	PRESCRIZIONI SUGLI ORARI
Servizio pulizia dal lunedì al sabato (minimo 4 ore al giorno x 6 giorni a settimana)	Dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
pulizia giornaliera dei locali adibiti ad uffici e servizi (MQ. 400)	
pulizia giornaliera delle aree di vendita (MQ.3.000)	
pulizia giornaliera delle aree esterne di carico e scarico merci e parcheggi (MQ.23.300 circa)	
lavaggio settimanale della pavimentazione degli stand di vendita (Mq.3000)	
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione con periodicità quindicinale di tutte le aree esterne-interne	
taglio erba delle aree circostanti il M.O.A.L.	

SERVIZIO PULITURA - LAVORO ORDINARIO GIORNALIERO

1. Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, con cospargimento di deodorante profumato ed atossico, cambio della carta igienica e carta per asciugamani;
2. Pulitura dell'area di vendita
3. Pulizia giornaliera delle aree esterne di carico e scarico merci e parcheggi;
4. Smaltimento dei rifiuti differenziata negli appositi cassoni.

SERVIZIO DI PULITURA - LAVORO ORDINARIO SETTIMANALE

1. Lavaggio settimanale della pavimentazione degli stand di vendita ;

SERVIZIO DI PULITURA - LAVORO ORDINARIO QUINDICINALE

1. Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione con periodicità quindicinale di tutte le aree esterne-interne.
2. Scopatura ad umido o mediante l'utilizzo di elettrodomestici di tutti i locali e aree mercatali, dei corridoi interni, con raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
3. taglio erba delle aree circostanti il M.O.A.L.

SERVIZIO DI PULITURA - LAVORO ORDINARIO MENSILE

1. Lavaggio delle vetrate, finestre, intelaiatura, davanzali, porte interne ed esterne, persiane e veneziane ove esistano, di tutti i locali, dei corridoi, delle scale e dell'atrio;

SERVIZIO DI PULITURA – GENERALITÀ

1. La pulizia dei locali e dell'area mercatale dovrà essere effettuata dal Lunedì al Sabato dopo lo sgombero delle merci da parte degli operatori, da personale di fiducia e moralità ineccepibile.
2. La pulizia dovrà essere effettuata a perfetta regola d'arte, con scrupolosità ed accuratezza evitando qualsiasi reclamo o protesta da parte degli addetti. Gli orari sono indicativi e potranno subire delle modifiche in relazione alle esigenze. Pertanto gli interessati del servizio dovranno essere oggetto di specifico accordo tra il Comune di Albano Laziale e la ditta aggiudicataria.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 3.1 – DURATA CONTRATTUALE

La durata del contratto è pari a dodici mesi.

I termini decorrono dalla data di sottoscrizione del/dei verbale/i di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018 da sottoscrivere anche nelle more della stipula del contratto.

La data effettiva di conclusione del contratto risulterà da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni del D.M. n. 49 del 07.03.2018.

ART. 3.2 - VARIAZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI

Le modifiche, nonché le varianti, al contratto d'appalto in corso di validità dello stesso sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari correlate.

Il Comune può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal R.U.P. o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi

miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;

3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
4. quando le varianti, nell'esclusivo interesse dell'Ente, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalla legge.

L'Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Affidatario stesso e che siano ritenute opportune dal Comune.

Il contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali che incidano sulle modalità operative delle prestazioni affidate e sui relativi costi. In tal caso l'affidatario provvederà, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle variazioni sopra definite, a redigere apposita relazione contenente la rilevazione dei costi di erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte.

Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell'appalto verranno eventualmente affidati all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

ART. 3.3 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal R.U.P. e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dal medesimo R.U.P.

ART. 3.4 - NUOVI SERVIZI

Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell'appalto verranno eventualmente affidati all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 3.5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. d) del Codice.

ART. 3.6 - R.U.P. E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per garantire il regolare svolgimento dell'appalto, come disciplinato dal presente C.S.A., il Comune ha affidato o affiderà, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, l'incarico di R.U.P. che, salvo diverse determinazioni del Comune, assumerà anche le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto: ad esso spetteranno i compiti e le funzioni indicati dalle suddette disposizioni e dai successivi aggiornamenti con particolare riferimento all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC n. 3 ed al D.M. n. 49/2018.

È facoltà del Comune, anche nel corso dell'appalto, affidare l'incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto ad un soggetto diverso dal R.U.P., in conformità con le disposizioni del Codice. Al Direttore di

Esecuzione del Contratto (DEC) competeranno i compiti e le funzioni previste dalla legge con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 101 del Codice e del D.M. n. 49/2018.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 89 – comma 1, lettera c) – del D. Lgs. n. 81/2008, assume la funzione di responsabile dei lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'affidatario, degli obblighi derivanti dal presente C.S.A. e dal contratto. L'affidatario è tenuto a fornire al R.U.P. e/o al DEC ed agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione.

**ART. 3.7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
SUBAPPALTO - CESSIONE DEI CREDITI**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento e la gestione del servizio.

Il sub-appalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA CONTRATTUALE

**ART. 4.1 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E
DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari documenti di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi devono essere svolti e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal DEC in accordo con il R.U.P.

In caso di disposizioni del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A., è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente C.S.A. si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 4.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente C.S.A.;
- b) l'offerta dell'appaltatore;
- c) le polizze di garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) il DUVRI.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il D. Lgs. n. 50/2016;
- b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- c) il D.M. n. 49 del 07.03.2018;
- c) il D. Lgs. n. 81/2008;
- d) il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e successivi aggiornamenti, nonché le norme e disposizioni ad esso correlate;
- e) il Regolamento di cui RD n. 827/1924 per la parte ancora vigente;
- f) le disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC;
- g) le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto;
- h) le ordinanze comunali;
- i) gli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal DEC..

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Altri documenti.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC, sentito il R.U.P. se persona diversa.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente C.S.A. avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 4.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché in ordine alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dei documenti posti a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi e le prestazioni da svolgere, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P., consentono l'immediato avvio del servizio.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante:

- a) ogni valore in cifra assoluta si intende espresso in euro;
- b) ogni valore in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intende I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente C.S.A., se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.

**ART. 4.4 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE,
DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE**

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Albano Laziale. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DEC o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dell'appalto oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 2.2., l'appaltatore che non conduce personalmente i servizi oggetto dell'appalto deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da un Direttore Tecnico che deve essere persona gradita alla stessa Stazione Appaltante e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica ad apposito personale, in possesso di adeguate capacità, alle proprie stabili dipendenze o con rapporto contrattuale ai sensi di legge, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle norme in materia di sicurezza, dei piani di sicurezza e del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Anche il direttore tecnico può essere allontanato e sostituito a richiesta della Stazione Appaltante.

La nomina del direttore tecnico dovrà essere comunicata al R.U.P. entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo l'avvio del servizio. In mancanza, il servizio non potrà essere avviato per colpa dell'appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei servizi in appalto.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato e delle relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 5.1 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo, fissato all'atto dell'affidamento, rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e sarà comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale.

Viene tassativamente esclusa l'applicazione della revisione dei prezzi.

ART. 5.2 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Il R.U.P. procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il R.U.P. accerterà che i servizi affidati siano stati eseguiti a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

Al termine della durata contrattuale, il R.U.P. darà comunicazione all'Affidatario del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché questi possa intervenire. Della verifica di conformità sarà redatto apposito verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Affidatario.

Il certificato di verifica conformità è rilasciato a seguito di positiva verifica della conformità del servizio.

ART. 5.3 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERBALE DI SOSPENSIONE

Il R.U.P. ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il R.U.P., con l'intervento dell'Affidatario o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il R.U.P. redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 5.4 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto è soggetto all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal R.U.P.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del R.U.P.;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 5.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'affidatario ed il Comune dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il Comune (Titolare del trattamento), oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto d'appalto..

In ogni caso l'Affidatario dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Comune, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, il Comune e l'Affidatario dichiarano che i dati personali forniti nel contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del contratto, verranno affidati all'Affidatario trattamenti di dati personali di cui il Comune risulta titolare, l'Affidatario stesso è da ritenersi designato quale "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003;
- nel trasmettere al Comune, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Comune stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003; nel fornire altresì al Comune tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Comune l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire al Comune, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso Comune piena collaborazione.

Successivamente alla stipula del contratto d'appalto tra il Comune e l'affidatario verrà sottoscritta una specifica appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) n. 2016/679.

ART. 5.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c..

Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente in contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio delle prestazioni oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio;
- b) eventuali inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto di contratto;
- c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) reiterati inadempimenti contrattuali nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
- e) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'appaltatore
- f) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
- g) l'inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
- h) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- i) la sospensione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- j) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
- k) la non rispondenza dei beni, dei *software* e dei servizi forniti alle specifiche di contratto;

l) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate. L'appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma precedente. In caso contrario, il Comune dichiara risolto il contratto revocando l'affidamento del servizio.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri.

Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

PARTE SESTA

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 6.1 - IMPORTO CONTRATTUALE – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del contratto sarà ottenuto applicando all'importo a base d'asta il ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara.

I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate bimestrali posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.

La regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore è attestata dal DURC (documento unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità attestata da tale documento, l'Ente sospende i pagamenti dei corrispettivi sin tanto che le posizioni anomale non siano state regolarizzate.

Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel

Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

ART. 6.2 - CONTROLLI E PENALI

L'Ente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di appalto.

Qualora l'affidatario non esegua i servizi affidati nei tempi e con le modalità previste nel presente C.S.A. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalità di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni tipologia di servizio non eseguito riconducibile alla Parte Prima e/o alla Parte Seconda del presente C.S.A.. Oltre il terzo giorno di ritardo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, anche a mezzo cottimi fiduciari, di eseguire immediatamente e in danno dell'impresa i servizi non eseguiti.

In caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali assunti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di penali fino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni singola infrazione.

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato saranno applicate le penali indicate in questo articolo oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale.

In caso di inattività, qualora la Stazione Appaltante esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, l'Ente stesso richiede all'Affidatario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite lettera raccomandata AR o PEC all'Affidatario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni ed in casi d'urgenza entro quarantotto ore.

Qualora l'Affidatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

L'importo delle penali applicate all'appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto sarà detratto in occasione del primo pagamento utile; l'appaltatore sarà tenuto a rettificare l'importo delle fatture emesse tenendo conto dell'importo delle eventuali penali applicate e/o da applicare.

Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In tal caso l'Ente potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al precedente art. 5.6.

PARTE SETTIMA

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 7.1 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La garanzia provvisoria, come definita nei documenti di gara, è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara.

La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara..

L'Affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà produrre la garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale di contratto.

La garanzia definitiva va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.

L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 6.2, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

ART. 7.2 - GARANZIA SULLA RATA DI SALDO

Prima del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà produrre la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 7.3 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

All'importo delle garanzie di cui al precedente art. 29 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 le eventuali specifiche contenute nei documenti di gara.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni previste dalla legge sia comprovato da tutte le imprese associate.

ART. 7.4 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Albano Laziale, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

L'importo della somma da assicurare, considerata la tipologia di servizi affidati, è pari ad €5.000.000,00 (cinquemilioni/00) mentre il massimale per l'assicurazione RCT è pari ad €3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

La polizza assicurativa deve coprire tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati nonché tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o dagli utenti del sistema informatico in caso di danneggiamento/distruzione totale o parziale di documenti, di perdita di dati ed informazioni inserite nel sistema nonché di danni legati a malfunzionamenti del sistema che possano determinare errori e/o ritardi nell'espletamento delle pratiche gestite dal S.U.E.

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 8.1 - NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1.1 - Norme generali in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è obbligato a fornire al R.U.P., entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore è tenuto a:

1. dare disposizioni affinché siano attuate, da parte di tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei documenti di sicurezza e dalla legislazione vigente;
2. rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
3. fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione, collettivi e individuali, previsti dai piani di sicurezza e dalle vigenti norme;
4. verificare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
5. fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.

L'appaltatore non può iniziare e/o continuare i servizi affidati qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Capo.

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dagli eventuali subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del R.U.P. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8.1.2 – Documento di Valutazione dei Rischi

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere al R.U.P. il proprio DVR aggiornato in relazione all'appalto affidato.

Il DVR comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico appalto e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i DVR redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici DVR compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

PARTE NONA

NORME FINALI

ART. 9.1 - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

Gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DUVRI e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure di sicurezza legati alla riduzione dei rischi relativi alle attività interferenti.

La determinazione concreta degli oneri di sicurezza aziendali rispecchia l'impegno economico che l'appaltatore dovrà sostenere in relazione alle prestazioni per le quali presenta offerta. Gli oneri della sicurezza indicati dall'operatore economico nella propria offerta saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Codice.

Il Comune procederà alla verifica di congruità attraverso l'utilizzo della formula di seguito riportata che consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (AP) da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta:

$$OAP = (OTSA) \times (IOSA)$$

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti, assunta pari a

$$OTSA = 0,0085$$

corrispondente ad una quota del 5% sull'importo delle spese generali valutate in misura pari al 17%.

IOSA: Importo contrattuale relativo allo specifico appalto come risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara

Ai fini della verifica di congruità dovrà risultare:

$$ISO \geq OAP$$

essendo ISO l'importo degli oneri della sicurezza aziendali indicati nell'offerta economica. Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.

Qualora venga riscontrato uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, il Comune richiederà per iscritto nei termini di cui all'art. 97 del Codice all'operatore economico la presentazione dei giustificativi relativi agli importi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

ART. 9.2 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, per i propri dipendenti, il pertinente contratto nazionale di lavoro in relazione alle attività dell'azienda ed all'appalto affidato, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto di appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante (Comune di Albano Laziale) dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme dovute all'appaltatore in ragione dei crediti maturati.

In ogni momento il R.U.P. può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133/2008; può richiedere, inoltre, i documenti di riconoscimento al personale presente nei luoghi di lavoro al fine di verificarne la corrispondenza con i cartellini identificati di cui deve essere dotato, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, il personale presente nonché l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei luoghi di lavoro e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori

esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, fatte salve le eventuali altre sanzioni previste dalla legge, il R.U.P. comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D. Lgs. n. 50/2016 ogni concorrente deve indicare nell'offerta i propri costi della manodopera in relazione ai quali il Comune, prima dell'aggiudicazione, procederà alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 95, comma 5 – lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della valutazione preliminare di detti costi, prevista dall'art. 23 - comma 16 - del D. Lgs. n. 50/2016, si assume:

M.O. \cong €68.100,00

Tale importo sarà assunto a base delle verifiche di congruità su indicate qualora dall'offerta si riscontrino scostamenti in diminuzione superiori al 5,00% (cinque per cento).

ART. 9.3

NORME DI TUTELA DEL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016 il presente appalto promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: l'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad assorbire prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori, o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante.

ART. 9.4 - VERIFICA E COLLAUDO DEI SERVIZI

Le operazioni di verifica/colloquio dei servizi sono disciplinate dall'art. 102 del Codice e dalle connesse disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di cui al D.M. n. 49/2018 e norme correlate.

ART. 9.5 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 9.6 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma precedente, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 9.7 - PATTO DI INDEROGABILITÀ

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché i relativi regolamenti comunali.

ART. 9.8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le disposizioni e le procedure indicate dall'art. 205 e dall'art. 206 del Codice. Presupposto per l'avvio del procedimento di accordo bonario è l'espressa dichiarazione:

- a) dell'ammontare dei servizi;
- b) dell'importo e dell'oggetto delle riserve;
- c) della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle medesime riserve in relazione al limite del valore indicato nella norma.

Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante.

Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 ed all'art. 206 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri ai sensi dell'art. 204 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 9.9 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) le spese di pubblicazione dei documenti di gara a norma dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi affidati, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e/o della verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi, sulle forniture e sulle attività oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente C.S.A. si intendono I.V.A. esclusa salvo ove diversamente specificato.

ART. 9.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG relativo alla presente gara e indicato nella determinazione di approvazione del presente Capitolato.

ART. 9.11 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

Il rapporto tra l'Ente e l'Affidatario si perfeziona con la stipula del contratto a mezzo di atto pubblico entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 7.2 e al versamento delle spese contrattuali di cui al precedente art. 9.9.

ART. 9.12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice civile nonché ad ogni altra disposizione di legge comunque applicabile all'appalto in oggetto. A titolo indicativo e non esaustivo si segnalano, in particolare:

a) il D. Lgs. n. 50/2016;

b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;

c) il D.M. n. 49 del 07.03.2018;

c) il D. Lgs. n. 81/2008;

d) il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e successivi aggiornamenti, nonché le norme e disposizioni ad esso correlate;

e) il Regolamento di cui RD n. 827/1924 per la parte ancora vigente;

f) le disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC;

g) le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi

oggetto di appalto;

h) le ordinanze comunali;

i) gli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal DEC.;

l) le norme e disposizioni, nazionali e regionali, che regolano l'attività urbanistico-edilizia e l'attività del S.U.E. in relazione alle pratiche di propria competenza.